



Il Commercialista Online.it

**AGGIORNATO CON LA
LEGGE DI BILANCIO 2020**

APRIRE LA PARTITA IVA:

*Ditta individuale o
libero professionista?*

Tutte le risposte che stavi cercando per avviare
la tua attività evitando costose sanzioni

Introduzione

Scommetto che tutti, almeno una volta nella vita, hanno pensato di avviare un proprio business. Molto spesso non è chiaro il significato di espressioni quali «**mettersi in proprio**», «**avviare un'attività autonoma**», «**aprire partita IVA**» o «**diventare imprenditore**».

Destreggiarsi nella giungla delle imposte da pagare, dei costi da scaricare piuttosto che capire come emettere una fattura, non è semplice.

E tu? Probabilmente, se stai leggendo questo eBook, non ci hai solo pensato... Quanti si sono fermati anche solo per la difficoltà di rispondere a queste domande, intrappolati nel marasma delle leggi italiane ... No! Arrendersi non è la soluzione, oggi hai l'opportunità di fare molto di più.

Se per molti **avviare un'attività di lavoro autonomo è un'opportunità**, per altri è **un obbligo di legge** che li porterà nel baratro a causa della giungla delle leggi italiane.

Vediamo come trasformare un obbligo in un'opportunità da prendere al volo.

N.B. In questo eBook ci limitiamo ad analizzare le casistiche che si presentano a chi decide di avviare un'attività da solo, rinviando l'analisi dell'avvio di una società a una separata pubblicazione.

Sommario

Introduzione	2
1. Ditta individuale o Libera Professione?	5
1.1 Cosa si intende per "mettersi in proprio"?	6
1.2 Cosa si intende per "attività di impresa"?	6
1.3 Cosa si intende per "attività di lavoro autonomo intellettuale"?	7
2. Aprire partita IVA si o no?	8
2.1 Ricevuta per prestazione occasionale	9
2.1.1 Quali sono i contratti di lavoro occasionale?	9
2.1.2 Se supero il tetto di € 5.000 devo aprire partita IVA?	10
2.1.3 Limiti prestazione occasionale: quelli quantitativi	11
2.1.4 Limiti prestazione occasionale: qualitativi	11
2.1.5 Contratto di collaborazione occasionale	12
2.1.6 Ricevuta per lavoro autonomo occasionale	12
2.1.7 Prestazioni occasionali: disciplina fiscale	13
2.1.8 Prestazione occasionale: contributi INPS	14
2.1.9 Fac - simile ricevuta per prestazione occasionale	15
2.2 Quando è obbligatorio aprire la partita IVA?	16
2.3 Quali sono i costi per l'apertura della partita IVA?	17
3. Aprire partita IVA: documenti e procedure	18
3.1 Aprire partita iva: i documenti	19
3.2 Come scegliere il codice ATECO?	19
3.3 Regime forfettario o Regime fiscale ordinario?	20
3.3.1 regime forfettario: i vantaggi	20
3.3.2 regime fiscale ordinario: i vantaggi	21
3.4 Come funziona la partita IVA Comunitaria?	21
3.5 Chi deve iscriversi al registro delle imprese?	22
4. Partita iva e imposte	23
4.1 Quali costi posso scaricare con la partita IVA?	24
4.2 come si calcola il reddito	25
4.3 Quali sono le imposte da pagare con la partita IVA?	26

4.3.1 Come funziona l'IRPEF	26
4.3.2 Come funziona l'IRAP	27
4.4 Come funziona la Partita IVA agevolata	27
4.4.1 Regime forfettario: i requisiti	27
4.4.2 Regime forfettario Start up	28
4.4.3 Regime forfettario: come si calcola il reddito	29
4.4.4 Regime forfettario: le esclusioni	31
4.5 Cosa Succede Se Non Fatturo Nulla?	31
4.5.1 Costi con fatturato zero di una ditta individuale	32
4.5.2 Costi fissi per un libero professionista con fatturato zero	33
5. Partita IVA e contributi	34
5.1 Gestione INPS artigiani e commercianti	35
5.1.1 Scadenze versamento contributi fissi INPS	35
5.1.2 Versamento dei contributi INPS a percentuale	35
5.2 Gestione Separata INPS	36
5.3 Regime forfettario e contributi INPS	37
5.4 Iscrizione INAIL	37
6. Partita IVA e lavoro dipendente	38
6.1 Lavoratore dipendente e partita IVA	39
6.2 Dipendente pubblico e partita IVA	39
6.3 partita IVA, lavoro dipendente e inps	40
6.4 Regime forfettario e lavoro dipendente	40
6.5 Naspi e partita IVA	41
6.6 Come funziona l'anticipo NASPI	42
6.6.1 Quali soggetti possono richiedere L'anticipo NASPI	42
6.6.2 Come si calcola l'importo della NASPI Anticipata	43
7. La fattura	44
7.1 Come si fa una fattura	45
7.2 La fattura proforma	46
7.3 Come fare una fattura nel regime forfettario	47
7.4 Come funziona la ritenuta d'acconto	49
7.5 Come funziona la marca da bollo	49
7.6 Come funziona la fattura elettronica	49
7.7 Indirizzo Telematico e codice destinatario	50
7.8 Fattura elettronica e regime forfettario	51
7.9 Imposta di bollo e fattura elettronica	52
7.10 Fac simile Fattura	53
Conclusioni	59



Ditta individuale o Libera Professione?

01





1.1

Cosa si intende per “mettersi in proprio”?

Aprire partita IVA significa avviare un'attività di lavoro indipendente. Secondo le norme civili e fiscali, le attività di lavoro indipendenti possono essere suddivise in due macro categorie:

- || **attività di impresa** (ad es. ditte individuali, artigiani, commercianti);
- || **attività di lavoro autonomo intellettuale** (ad es. liberi professionisti, artisti).

1.2

Cosa si intende per “attività di impresa”?

Secondo il codice civile l'**imprenditore** è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.

Quindi, **affinché ci sia impresa, devono esistere le seguenti condizioni:**

- || l'esercizio di un'attività economica diretta alla **produzione** o allo **scambio di beni e di servizi**;
- || l'**organizzazione** dell'attività;
- || l'**esercizio abituale e prevalente** di un'attività avente il “**requisito della professionalità**”, della **sistematicità**, e che **non sia sporadica** (ad es. uno studente universitario che occasionalmente vende un oggetto su ebay non svolge attività professionale, quindi non è considerato imprenditore).

Da un punto di vista prettamente pratico, **sono imprenditori individuali gli artigiani** (e quindi per esempio idraulici, falegnami, muratori, gelatai, pasticceri, pastai, imbianchini, fabbri, elettricisti, meccanici, estetiste, parrucchieri, ecc.) **o i commercianti** (ad esempio eCommerce, grossisti, dettaglianti, ambulanti, venditori porta a porta, etc...).



1.3

Cosa si intende per “attività di lavoro autonomo intellettuale”?

Con l'espressione **lavoro autonomo intellettuale** si intende ogni attività lavorativa:

- || che prevede l'**esecuzione di un'opera o di un servizio** dietro pagamento di un **corrispettivo**
- || organizzata con il lavoro **prevalentemente proprio**
- || **senza vincoli di subordinazione** nei confronti del committente

Secondo la normativa fiscale e secondo le ultime disposizioni legislative in materia di lavoro, le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti:

- || **esercizio di arti o professioni** (artisti, professionisti dello spettacolo, avvocati, commercialisti, medici, etc);
- || **lavoro autonomo occasionale** (le c.d. ritenute d'acconto).

A volte per esercitare una professione è richiesta l'iscrizione preventiva in appositi albi, ordini o elenchi: si parla, in tal caso, di **professioni protette** (giornalisti, notai, medici, ecc. - cfr. in proposito l'art. 2229 c.c.); in caso contrario, si parla di **professioni libere** (es. consulenti d'azienda, consulenti informatici, ecc.).





Aprire partita IVA: sì o no?

02





2.1

Ricevuta per prestazione occasionale

Di sovente ci viene chiesto se è possibile evitare l'apertura della partita IVA attraverso l'emissione di una ricevuta per prestazione occasionale.

La **prestazione occasionale** permette, infatti, di svolgere un'attività professionale, in modo **salutario** e **sporadico**, senza aprire partita IVA. Trattasi di attività svolta in modo **non abituale e continuativo**.

Sulla "**Prestazione occasionale**" spesso c'è molta confusione rispetto ai limiti sia temporali sia economici oltre al tipo di contratto vero e proprio. Partiamo subito con il definire quali sono i tipi di lavoro occasionale attualmente esistenti, e proseguiamo con l'analizzare i limiti e gli adempimenti fiscali e previdenziali necessari per la **prestazione occasionale 2019**.

»» 2.1.1

Quali sono i contratti di lavoro occasionale?

I contratti occasionali attualmente esistenti si suddividono in:

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

ex art. 2222 e seguenti del Codice Civile, ovvero quelle prestazioni che sono sporadiche e non sono assoggettate al coordinamento del committente. Trattasi di redditi che sotto il profilo fiscale sono qualificati come redditi diversi e sotto il profilo previdenziale invece non sono assoggettati alla Gestione Separata per importi inferiori a € 5.000 nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

ovvero quelle prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. Per tali prestazioni il D.Lgs 276/03 aveva introdotto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale, grazie al sistema dei cosiddetti buoni lavoro, ora aboliti e sostituiti dai PrestO.



L'elemento sostanziale che distingue i due istituti è il **requisito dell'autonomia** - essenziale nel lavoro autonomo occasionale - che esclude il vincolo di subordinazione e di coordinamento e l'inserimento nell'organizzazione del committente.

Proviamo a capire le differenze attraverso un esempio pratico.

Per compiere una consulenza informatica come attività autonoma occasionale per il vicino di casa, dovrai utilizzare le prestazioni occasionali, attraverso il rilascio di una ricevuta prestazione occasionale. Mentre, se occasionalmente lavori come cameriere, bagnino, colf, baby sitter, o in ogni altra attività assimilabile al lavoro dipendente, potrai utilizzare il Libretto Famiglia o il PrestO.

»» 2.1.2

Se supero il tetto di € 5.000 devo aprire partita IVA?

Assolutamente no. **Non esiste un importo superato il quale è necessario aprire partita IVA.** Il famigerato tetto dei € 5.000 rappresenta esclusivamente la soglia di esenzione dal versamento della gestione separata INPS. Ancora, la prestazione occasionale non è alternativa alla partita IVA e quindi non rappresenta una comoda e veloce soluzione per svolgere attività professionali o commerciali. **La Partita IVA si apre quando una attività professionale diventa abituale e continuativa nel tempo a prescindere dai guadagni conseguiti.**

QUANDO APRIRE PARTITA IVA: ESEMPI

CASO 1

Un lavoratore dipendente che per pura passione ripara il PC del vicino di casa. Trattasi di un'attività professionale occasionale. E quindi, considerando l'occasionalità dell'attività, è possibile utilizzare la prestazione occasionale senza aprire partita IVA.

CASO 2

Soggetto che vende oggetti su ebay. In questo caso trattasi di un'attività commerciale e non professionale. Di conseguenza le prestazioni occasionali non sono applicabili e potrà essere emessa una ricevuta non fiscale di vendita. Sempre che l'attività di vendita sia del tutto occasionale e non continuativa nel tempo.



»»2.1.3

Limiti prestazione occasionale: quelli quantitativi

Con prestazione di lavoro autonomo occasionale si intende **“qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione”**.

La disciplina delle prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 (legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), modificata dalla **“Legge Biagi”** e in ultimo rivisitata dalla **“Legge Fornero”**.

Con la Legge Biagi venivano introdotti i seguenti **limiti prestazione occasionale quantitativi**:

- || Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;
- || Compenso non superiore a € 5.000 da ogni committente.

Tali limiti quantitativi sono stati **abrogati a partire dal 25 giugno 2015** con l’entrata in vigore del “Jobs Act”. L’unica disciplina che dal punto di vista civilistico applicabile è quella di cui all’articolo 2222 del codice civile.

“CHI SI OBBLIGA A COMPIERE, DIETRO CORRISPETTIVO, UN’OPERA O UN SERVIZIO CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, NÉ POTERE DI COORDINAMENTO DEL COMMITTENTE E IN VIA DEL TUTTO OCCASIONALE”

Anche se sono stati abrogati i limiti quantitativi, restano i limiti qualitativi. Vediamo come funzionano.

»»2.1.4

Limiti prestazione occasionale: quelli quantitativi

Un’attività di lavoro autonomo, affinché possa rientrare tra quelle di tipo occasionale, è necessario che rispetti alcuni limiti prestazione occasionale qualitativi. E quindi è necessario contratto di lavoro autonomo occasionale abbia le seguenti caratteristiche:

- || la **completa autonomia del prestatore** circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;



- || la mancanza del requisito della continuità, dato il **carattere del tutto episodico** dell'attività lavorativa;
- || il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Il collaboratore occasionale esegue un lavoro per conto del committente come se fosse un professionista (pur non avendo una partita IVA), ma per un breve periodo di tempo e con un compenso definito.

Quando la prestazione occasionale perde i requisiti qualitativi, occorrerà applicare la disciplina di:

- || lavoro dipendente;
- || lavoro autonomo (con partita IVA), nel caso di più committenti e per più prestazioni autonome abituali.

»»2.1.5

Contratto di collaborazione occasionale

Nella prassi, quando si svolge una prestazione occasionale spesso ci si accorda verbalmente senza stipulare alcun contratto. È sempre consigliabile stipulare un contratto scritto prestando attenzione a inserire:

- || una dettagliata descrizione dell'attività in modo puntuale;
- || il compenso e le tempistiche di pagamento;
- || la possibilità di recesso anticipato.

»»2.1.6

Ricevuta per lavoro autonomo occasionale

A seguito del pagamento, il soggetto che effettua la prestazione occasionale di lavoro autonomo è tenuto a rilasciare al committente una ricevuta non fiscale cosiddetta impropriamente **ritenuta d'acconto** o *fattura senza partita IVA*. Nella ricevuta occorre riportare i seguenti elementi:

- || I propri dati personali;
- || Le generalità del committente;



- || La data e il numero progressivo d'ordine della ricevuta;
- || Il corrispettivo lordo concordato;
- || La ritenuta d'acconto (pari al 20% del compenso lordo);
- || L'importo netto che verrà corrisposto dal committente.

La ritenuta d'acconto del 20% deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione e deve essere applicata solo quando il committente è un sostituto di imposta (*i contribuenti forfettari non sono sostituti di imposta*). Trattandosi di una ricevuta "non fiscale", il legislatore ha previsto l'apposizione sulla ricevuta di una marca da bollo da € 2,00 quando l'importo della prestazione superi la soglia di € 77,47.

La marca da bollo deve riportare una data anteriore rispetto a quella di emissione della ricevuta per evitare sanzioni. L'importo della marca da bollo può essere riaddebitato al committente della prestazione inserendolo nella ricevuta.

»»2.1.7

Prestazioni occasionali: disciplina fiscale

Il reddito derivante da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei "redditi diversi" ex articolo 67, comma 1, lettera l), del DPR n. 917/86.

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono dati dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione ex articolo 71, comma 2, del DPR n. 917/86. Tali redditi vanno dichiarati attraverso il modello 730 oppure il modello Redditi ex Unico.

Per i redditi corrisposti il committente è tenuto a rilasciare la Certificazione UNICA (c.d. CU) contenente i redditi corrisposti nell'anno e le ritenute operate.

Attraverso la certificazione unica, in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile recuperare le ritenute d'acconto subite. Infatti, in fase di dichiarazione dei redditi si procederà al conguaglio delle imposte dovute e si stabilirà se quanto versato a titolo di acconto sia sufficiente, poco, o troppo rispetto al dovuto. Se trattasi di un unico reddito, con oneri deducibili e/o detraibili da recuperare (spese mediche, scolastiche, di cui ovviamente dobbiamo conservare scontrini, bollettini, etc.), sicuramente quanto versato risulterà maggiore al dovuto e sarà possibile chiedere un rimborso oppure procedere ad una compensazione con altre imposte dovute.

Non occorre presentare la dichiarazione dei redditi quando in un periodo di imposta sono stati percepiti soltanto redditi da prestazione occasionale inferiore a € 4.800 lordi annui.



Ma attenzione!

Anche in questo caso potrebbe essere conveniente presentare la dichiarazione dei redditi anche se esonerati, in quanto se le ritenute d'acconto subite sono maggiori dell'IRPEF dovuta dalla dichiarazione emergerà un credito di imposta.

»»2.1.8

Prestazione occasionale: contributi INPS

Quando i compensi occasionali percepiti nell'anno superano la soglia di € 5.000 lordi occorre iscriversi alla Gestione Separata INPS versando i relativi contributi dovuti. La soglia di € 5.000 lordi deve essere calcolata considerando:

- || le sole prestazioni occasionali;
- || sommando tutti gli importi lordi incassati nell'anno fino a quel momento;
- || escludendo tutti i redditi di altre categorie (es. lavoro dipendente).

I contributi previdenziali devono essere versati sulla quota di reddito eccedente la soglia dei € 5.000. I contributi dovuti alla Gestione separata INPS sono per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del datore di lavoro.

Il superamento della soglia dei € 5.000, nella ricevuta il lavoratore dovrà applicare, oltre alla ritenuta fiscale, anche la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto. E il restante 2/3 di contributo è dovuto dal committente.

Al fine di permettere al committente di effettuare le trattenute previdenziali, è necessario che il lavoratore comunichi il superamento della soglia annua di €5.000 per tutti i committenti. **In mancanza di tale comunicazione**, il committente non sarà responsabile del mancato versamento dei contributi INPS e **il lavoratore dovrà versare tutti i contributi previdenziali dovuti** (compresi i 2/3 a carico del committente) in dichiarazione dei redditi.



Fac - simile ricevuta per prestazione occasionale c.d. Ritenuta d'acconto

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____

Codice Fiscale _____

Spett.le *Nome Cliente*

Indirizzo

Cap

Città

Partita Iva

Codice fiscale

Ricevuta n. _____ del _____

Oggetto: _____

(specificare nel dettaglio il tipo di attività svolta riportando eventualmente anche gli estremi del contratto)

Compenso lordo _____ €

A dedurre ritenuta d'acconto _____ €

Compenso netto _____ €

La prestazione è di natura occasionale ed è esclusa dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Data

Firma



2.2

Quando è obbligatorio aprire la partita IVA?

L'obbligo di aprire la Partita Iva nasce quando si svolge in **maniera abituale** un'attività di lavoro autonomo, anche se in **modo non esclusivo o continuativo** (art. 5 DPR 633/72).

La determinazione dell'**abitudine** dell'attività svolta va valutata caso per caso, in quanto **non esiste una soglia di compensi**, superata la quale **sorge l'obbligo di aprire la Partita Iva**, né regole che permettono di individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali (il famigerato tetto dei 5.000 euro, abbiamo visto nel paragrafo precedente, riguarda il limite di una collaborazione occasionale per ogni singolo committente oltre che il tetto massimo per l'esenzione dal versamento contributivo alla gestione separata).

*Ad esempio, se crei e vendi vestiti per bambini, stai di fatto esercitando un'attività artigianale. Quindi sei una persona soggetta all'IVA e come tale dovresti aprire la partita IVA, giusto? Sbagliato! Perché **se il tuo è un hobby** e quindi un'attività del tutto occasionale **non sei soggetto ad alcun obbligo**; se invece trattasi di attività svolta in maniera abituale devi necessariamente aprire la partita IVA.*

Attenzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto in merito, stabilendo che, **per i professionisti iscritti in appositi albi**, è obbligatoria l'**apertura della partita IVA** per ogni tipo di prestazione professionale, anche occasionale, quando trattasi di un'attività per la quale è richiesta l'iscrizione a un albo.

CASO PRATICO - Un ingegnere civile non può emettere una ricevuta occasionale per una progettazione anche se trattasi di una singola attività; lo stesso ingegnere potrà invece emettere una ricevuta per prestazione occasionale a seguito di una lezione privata.



2.3

Quali sono i costi per l'apertura della partita IVA?

In linea di massima, **aprire la partita IVA non comporta il sostenimento di costi iniziali.** Occorre presentare una semplice richiesta presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione dell'apposito modello AA9 (persone fisiche) o ANR (soggetti non residenti). Il modello in oggetto può essere presentato direttamente dal richiedente oppure tramite un professionista incaricato.

I costi sono invece connessi all'iscrizione in Camera di Commercio da effettuarsi tramite Comunica per le ditte individuali e per gli artigiani come si vedrà nel prossimo capitolo.





Aprire partita IVA: documenti e procedure

03





3.1

Aprire partita iva: i documenti

Come anticipato, **aprire partita IVA** è molto semplice e assolutamente **gratuito**. Occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inizio della propria attività, **entro 30 giorni**, con un apposito modulo - **modello AA9/12**.

I documenti necessari per aprire la partita iva sono la carta di identità e il codice fiscale. A seguito della presentazione del modello compilato e firmato, presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, inviato tramite lettera A/R, viene assegnato il numero di partita IVA, che rimarrà sempre lo stesso fino alla chiusura dell'attività.

In sede di apertura occorre scegliere il **codice ATECO** più appropriato nonché il tipo di **regime fiscale da adottare: regime forfettario o regime fiscale ordinario**. Inoltre, bisogna valutare se occorre iscriversi al registro VIES per ottenere una **partita IVA comunitaria**.

3.2

Come scegliere il codice ATECO?

Il codice attività ATECO (ATtività ECOnomica) è una classificazione delle attività economiche in cui le lettere indicano il macro-settore economico mentre i numeri rappresentano le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. La combinazione alfanumerica approvata dall'ISTAT attualmente in vigore è quella del 2007, c.d. **Codici ATECO 2007**.

In sede di apertura della partita IVA occorre indicare il codice ATECO che rappresenta appunto l'attività che verrà esercitata. Ad esempio, per aprire un eCommerce occorre indicare il **codice 47.91.10 (Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet)**.

Fondamentale la scelta del **codice ateco appropriato** soprattutto perché:

- || permette all'INAIL di determinare il tasso di rischio connesso al tipo di attività e quindi calcolare il premio dovuto dall'assicurato



- || gli studi di settore si basano su questi codici e se il settore non è quello esatto potrebbero scattare inutili controlli
- || nel regime forfettario, dal codice ateco dipende la percentuale di redditività da utilizzare per determinare il reddito imponibile su cui calcolare le imposte da versare.

È anche possibile inserire **più codici ATECO all'interno della stessa attività** (da verificare ovviamente le fattispecie di incompatibilità e contabilità separata per particolari settori di attività).

3.3

Regime forfettario o Regime fiscale ordinario?

In sede di apertura della partita IVA occorre scegliere se aderire al regime forfettario oppure se adottare il regime fiscale ordinario. Non esiste una soluzione valida per tutti ma occorre valutare nel singolo caso quale regime sia più appropriato alla propria situazione. In questo paragrafo analizziamo i vantaggi di ciascun regime rimandando al capitolo successivo l'approfondimento su requisiti, calcolo delle imposte e agevolazioni del regime forfettario.

»» 3.3.1

Regime forfettario: i vantaggi

Le principali agevolazioni previste per i contribuenti che aderiscono al Regime Forfettario sono:

- || determinazione forfettario del reddito , in base al codice ATECO
- || applicazione imposta sostitutiva al 5% o al 15%
- || esonero dagli obblighi IVA e dalla tenuta della contabilità
- || esclusione applicazione IVA sui ricavi / compensi
- || esonero fatturazione elettronica
- || esonero studi di settore e spesometro
- || contributi INPS agevolati con riduzione del 35% per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS
- || esonero IRAP



»»3.3.2

Regime fiscale ordinario: i vantaggi

I principali vantaggi del regime fiscale ordinario riguardano la possibilità di:

|| **deduzione analitica dei costi**

potrebbe, quindi, essere conveniente adottare il regime fiscale ordinario quando i costi sostenuti per l'attività sono maggiori rispetto a quelli ridotti in misura forfettaria nel regime agevolato;

|| **usufruire delle deduzioni e detrazioni IRPEF**

queste, infatti, si perderebbero con l'adozione del regime forfettario nel caso in cui non si abbiano ulteriori redditi da assoggettare a IRPEF.

3.4

Come funziona la partita IVA Comunitaria?

Per effettuare gli scambi all'interno dell'Unione Europea è necessario richiedere l'iscrizione al Registro VIES (VAT Information Exchange System). Con l'iscrizione al VIES si ottiene la **partita IVA comunitaria**.

L'iscrizione al VIES può essere effettuata sia in sede di avvio dell'attività (modello AA9/12) sia successivamente inoltrando la richiesta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza.



3.5

Quali sono i soggetti obbligati a iscriversi al registro imprese?

Sono tenuti a iscriversi presso la Camera di Commercio gli esercenti **attività di impresa**, ovvero le ditte individuali e le imprese artigiane.


L'inizio dell'attività, in questo caso, è subordinato alla **presentazione della Comunicazione Unica** (c.d. ComUnica) alla competente Camera di Commercio, che consente di assolvere gli adempimenti richiesti dai vari enti con un'unica trasmissione. ComUnica è necessaria ai fini:

- || **amministrativi**, per l'iscrizione al **Registro delle Imprese** e il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) per le attività soggette a SCIA (ad es. e-commerce, negozi in genere, etc.);
- || **assistenziali e previdenziali** (iscrizione **INPS** e **INAIL**);
- || **fiscali** per l'ottenimento del numero di **partita IVA**.

Un requisito obbligatorio per poter inviare ComUnica, è possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata necessario per ricevere le comunicazioni dai vari Enti.

L'**iscrizione in Camera di Commercio**, quando non sono necessarie particolari formalità, generalmente comporta i seguenti **costi**:

- || diritti di segreteria € 18,00
- || diritto annuale € 57,00
- || marca da bollo € 17,50





Partita IVA e imposte

04





4.1

Quali costi posso scaricare con la partita iva?

Uno dei **principali vantaggi** dell'apertura della partita IVA consiste nel poter **dedurre** dai ricavi o compensi i **costi inerenti** l'attività secondo regole ben precise.

Affinché una spesa sia deducibile (o considerata valida a tale scopo) occorre che sia:

- 1. Utile** al fine della "produzione" di ricavi
- 2. Inerente** all'attività esercitata
- 3. Documentata** da fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante.

Al momento dell'acquisto è importante richiedere una fattura dove figurino il numero di partita IVA, in caso contrario non si può "scaricare" totalmente la spesa dalle tasse.

Pur avendo richiesto espressamente all'esercente una fattura con partita IVA, capita talvolta di accorgersi - in un secondo momento - che la partita IVA non sia stata inserita; in altri casi ci si deve accontentare di una semplice ricevuta, a fronte di svariate lamentele.

Si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo, un elenco dei **costi deducibili** per i titolari di partita IVA:

- || acquisti di cancelleria, materiale di consumo, materiali di pulizia, valori bollati e postali
- || spese telefoniche
- || spese di vitto e alloggio
- || costi auto e spese di carburante
- || spese pubblicitarie come Facebook e Google Adwords
- || spese per lavoro dipendente e per compensi occasionali
- || rimborso spese per trasferte aziendali
- || spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua e utenze
- || acquisto di libri, riviste e sussidi per l'aggiornamento professionale
- || acquisto di beni strumentali (quali software gestionali e/o professionali, computer, stampanti, etc) per l'esercizio dell'attività.

Attenzione! *Le spese sostenute promiscuamente sia per l'attività professionale sia per la sfera personale del titolare di partita IVA sono parzialmente deducibili dal reddito (ad esempio spese per beni immobili, autovetture, telefoni, alberghi, etc.).*



Oltre i costi che si possono scaricare dai ricavi, occorre considerare che in sede di dichiarazione è possibile recuperare i cosiddetti oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF. Nel dettaglio esistono due macro categorie:

- || le spese detraibili che vengono sostenute per motivi di istruzione, salute etc., che vanno a diminuire direttamente l'imposta dovuta
- || le spese deducibili che permettono di ridurre invece il reddito complessivo su cui poi si calcola l'imposta da versare.

4.2

Come si calcola il reddito

Per i **liberi professionisti** l'importo sul quale vengono calcolate le tasse (reddito) è dato dalla **differenza tra compensi percepiti e spese sostenute** nel periodo di imposta. Il reddito viene quindi determinato con il c.d. **principio di cassa**, ovvero concorrono alla formazione del reddito solo i compensi effettivamente incassati e le spese concretamente pagate.

A partire dal primo gennaio 2017 anche per le **ditte individuali** e le **imprese artigiane**, in regime di contabilità semplificata, **si applica il principio di cassa** per la determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.

In alternativa, tali soggetti possono **optare per il regime contabile ordinario** mantenendo la determinazione del reddito secondo il criterio di competenza, ovvero la registrazione dei costi e dei ricavi nel periodo di attribuzione anche se questi non sono ancora stati sostenuti o incassati. Tuttavia, il regime di contabilità ordinaria comporta maggiori obblighi in tema di scritture contabili (obbligo di tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e delle scritture ausiliarie).

Il reddito determinato è soggetto all'**IRPEF** (imposta sul reddito delle persone fisiche), ovvero un'imposta progressiva che aumenta in modo più che proporzionale rispetto all'incremento del reddito ed è dovuta per ciascun anno sulla base di un'apposita dichiarazione. Il reddito è soggetto inoltre alle **addizionali comunali** e **regionali** nonché all'**IRAP**, se dovuta.

4.3

Quali sono le imposte da pagare con la P.IVA?

La Partita Iva ordinaria comporta il pagamento di IRPEF, addizionali all'IRPEF e IRAP. Vediamo nel dettaglio.

»»4.3.1

Come funziona l'IRPEF

Partiamo dall'IRPEF che è l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Viene versata anche dai lavoratori dipendenti sui seguenti redditi:

- || redditi fondiari
- || redditi di capitale
- || redditi di lavoro dipendente
- || redditi di lavoro autonomo
- || redditi di impresa
- || redditi diversi

Se si sceglie il regime ordinario in contabilità semplificata, il reddito (inteso come ricavi al netto dei costi inerenti l'attività) sarà assoggettato all'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fisiche). L'imposta è dovuta ad aliquote e scaglioni:

- || da 0 a 15.000 l'imposta è pari al 23% sulla parte eccedente la no tax area(*)
- || da 15.0001 a 28.000, 27% sulla parte eccedente i 15.000€
- || da 28.001 a 55.000, 38% sulla parte eccedente i 28.000€
- || da 55.001 a 75.000, 41% sulla parte eccedente i 55.000€
- || da 75.001, 43% sulla parte eccedente i 75.000€

(*)La no tax area (deduzioni da lavoro e da pensione) è quella parte di reddito per cui non è dovuta alcuna imposta in quanto esente da imposizione fiscale.

ESEMPIO PRATICO

Consideriamo un utile annuo (Fatturato - Costi deducibili) di euro 25.000 euro. L'IRPEF da versare è pari al 23% sui primi 15.000 euro di reddito, ossia 3.450 euro d'imposta. E il 28% sui restanti 10.000 euro, paria 2.800 euro d'imposta. Per un totale Irpef di 6.250 euro.



»»4.3.2

Come funziona l'IRAP

È l'imposta regionale sulle attività produttive e sostituisce altre imposte presenti prima del 1997 (ILOR, ICIAP, imposta sul patrimonio netto ecc...).

Il pagamento dell'Irap per i liberi professionisti è un argomento molto spinoso e difficile da capire per i contribuenti che non sempre riescono a comprendere se sono tenuti al versamento dell'IRAP o ne sono esonerati.

I soggetti passivi d'imposta in questo caso sono sia le società sia le persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo (ad eccezione di chi rientra nel regime dei minimi e dei produttori agricoli). L'aliquota varia in base al Valore della Produzione Netta. Il reddito sul quale vengono calcolate queste imposte può essere differente in quanto alcuni costi possono essere deducibili IRPEF, ma non deducibili IRAP, e viceversa.

L'aliquota varia da regione a regione e occorre applicare quella vigente nella regione in cui è generato il valore della produzione netta.

4.4

Come funziona la Partita IVA agevolata

Esiste la partita IVA agevolata giovani e non solo? Sì e si chiama regime forfettario! Vediamo i requisiti, le agevolazioni, e come si calcolano il reddito e i contributi nel regime forfettario.

»»4.4.1

Regime forfettario: i requisiti

Una valutazione di fondamentale importanza, soprattutto in termini economici, consiste nella scelta del regime fiscale da adottare. Attualmente, l'unico regime agevolato esistente per imprenditori e professionisti è il **regime forfettario**, introdotto dalla legge di stabilità 2015, modificato dalla legge di stabilità 2016, dalla legge di bilancio 2019 e, ancora, dalla legge di bilancio 2020.

Possono accedere al regime forfettario coloro che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

Non possono adottare il regime forfettario:



- || coloro che nel biennio precedente **erano assunti come dipendenti o collaboratori** e che intendano svolgere l'attività d'impresa o professionale **in maniera prevalente** nei confronti del precedente datore di lavoro;

- || coloro che **hanno percepito nell'anno precedente un reddito un reddito di lavoro dipendente e/o assimilato superiore a 30.000 euro.**
Tale limite non rileva quando il rapporto di lavoro è cessato nel 2019.

- || i titolari di partita iva che hanno **sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori**, anche assunti secondo modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, **superiori a 20.000 euro lordi.**

- || i contribuenti soci di SRL / SRL sia trasparenti che non, ma con una precisazione. Infatti, in sede di approvazione definitiva della legge di bilancio, l'esclusione dal regime forfettario è stata ristretta solo ai **soggetti soci di SRL che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.**

»»4.4.2

Regime forfettario Start up

Al fine di favorire l'**avvio di nuove attività**, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi, l'imposta sostitutiva è pari al 5%. Possono adottare il regime forfettario start-up al 5% coloro che:

- || non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti all'apertura della partita IVA, un'altra attività di impresa, artistica o professionale (anche in forma associata o familiare)

- || esercitano un'**attività nuova che non costituisca** - in nessun modo - **una mera prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

- || proseguono **un'attività svolta** in precedenza da altro soggetto, con un ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del suddetto beneficio, **non superiore ai limite previsto per l'accesso al regime in oggetto ovvero 65,000 euro.**



»»4.4.3

Regime forfettario: come si calcola il reddito

a principale novità introdotta dal regime forfettario rispetto ai precedenti regimi fiscali agevolati riguarda proprio la modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.

A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati, il reddito da assoggettare a imposta sostitutiva si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d'imposta il **coefficiente di redditività** che varia a seconda dei diversi **codici attività ATECO** 2017. Al reddito imponibile così determinato, detratti i contributi previdenziali versati nell'anno di riferimento, occorre applicare l'imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione del reddito, è opportuno segnalare le principali caratteristiche del regime forfettario:

- || **non hanno alcuna rilevanza le spese sostenute nell'anno anche se inerenti** l'attività svolta dal contribuente. Gli unici oneri deducibili sono i **contributi previdenziali** versati in ottemperanza alle disposizioni di legge;
- || **i ricavi seguono il principio di cassa** in base al quale assumono rilevanza i **ricavi o compensi quando effettivamente incassati**;
- || **il reddito è soggetto a un'imposta sostitutiva all'IRPEF**, alle **addizionali regionali e comunali** e all'**imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**.

Nel caso di imprese familiari è previsto che l'imposta sostitutiva sia dovuta esclusivamente dal titolare dell'impresa. In tal caso l'imposta sostitutiva viene calcolata sul reddito dell'impresa stessa prima dell'imputazione della quota ai familiari. I contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Nella tabella che segue si riportano i coefficienti di redditività per ogni Codice Attività ATECO 2007.



GRUPPO DI SETTORE	ATTIVITÀ ATECO 2007	COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%



»»4.4.4

Regime Forfettario: le esclusioni

Il **regime forfettario non può essere adottato** dai seguenti soggetti:

- || le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- || i **non residenti**, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- || i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- || gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a **società di persone o associazioni a esse assimilate**;
- || i **soci di SRL che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.**

4.5

Cosa succede se non fatturo nulla?

Anche se il guadagno della partita iva è zero, occorrerà sempre:

- || presentare la **dichiarazione dei redditi** annuale;
- || tenere la **contabilità** (i cui costi dipendono dal commercialista che si occupa degli adempimenti e dal regime fiscale che hai scelto);



|| versare i **contributi INPS** ovvero i contributi alla propria cassa di previdenza se esiste (attenzione, i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps che non hanno fatturato non hanno l'obbligo di versare i contributi INPS);

|| versare il diritto camerale per coloro che sono iscritti alla **CCIAA** o eventuali quote di iscrizione annuale all'**albo** di appartenenza;

|| considerare gli **costi accessori** che dipendono dal tipo di attività esercitato.

Vediamo di seguito quali sono i principali costi che comporta l'apertura di una partita IVA come libero professionista o come ditta individuale.

»»4.5.1

Costi con fatturato zero di una ditta individuale

La ditta individuale ha "**costi fissi**" che comunque devono essere versati a prescindere da quello che sarà il fatturato nell'anno. E più precisamente:

|| **Diritto annuale Camera di Commercio** di circa 56,00 euro - solo per le Ditte individuali

|| **Contributi fissi INPS sul minimale** pari ad euro 3.791,98 euro per un utile fino a 15.710 euro. Attenzione, se si adotta il regime forfettario è possibile richiedere una riduzione contributiva pari al 35%. Per effetto dello sconto i contributi fissi scendono a euro 2.400 circa all'anno (N.B. **lavoratore dipendente a tempo indeterminato** fintanto che l'attività prevalente in termini sia di ore sia economici resta quella da dipendente resta esonerato dal versamento dei contributi INPS e non è tenuto a iscriversi alla Gestione commercianti INPS).



»»4.5.2

Costi fissi per un libero professionista con fatturato zero

Per coloro che si accingono ad avviare una nuova attività come liberi professionisti i “costi fissi” sono legati esclusivamente all’appartenenza a uno specifico ordine professionale ovvero ai contributi fissi dovuti alla Cassa di appartenenza (ad esempio un consulente aziendale non avrà alcuna spesa fissa né per l’iscrizione ad albi né per i contributi previdenziali essendo assoggettato alla gestione separata INPS che non prevede contributi fissi bensì un contributo a percentuale calcolato sul reddito).





Partita IVA e contributi

05



Gestione INPS artigiani e commercianti

Le ditte individuali sono tenute a iscriversi alla **Gestione per Artigiani e Commercianti INPS**, versando i contributi fissi sul minimale.

L'iscrizione in questa Gestione dell'INPS è obbligatoria sia per gli artigiani che esercitano in forma individuale (elettricisti, muratori, falegnami, estetiste, etc.) sia per i commercianti che acquistano e rivendono beni di consumo quali abbigliamento, mobili, eCommerce oppure svolgono attività di servizi per le quali è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Sia gli artigiani sia i commercianti versano due tipologie di contributi:

|| **Contributi fissi sul reddito minimale** di € 15710,00 pari a € 3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità). Attenzione però! I contributi fissi sono sempre dovuti anche in caso di reddito pari a 0).

|| **Contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale** (e quindi sul reddito eccedente questi 15.710 €) in forma percentuale con un'aliquota di circa il 23% (fino a una soglia di circa 46.123,00 € oltre la quale si verserà il 24% circa).

»» 5.1.1

Scadenze versamento contributi fissi INPS

Il pagamento dei contributi fissi deve essere effettuato in 4 rate entro il:

- || 16 maggio
- || 20 agosto
- || 16 novembre
- || 16 febbraio (dell'anno successivo)

»» 5.1.2

Versamento dei contributi INPS a percentuale

Il calcolo delle eventuali eccedenze contributive dovute oltre il reddito minimale di €15.710 viene effettuato in dichiarazione dei redditi (modello Redditi ex UNICO) e i versamenti seguono quelli IRPEF e IRAP con il metodo del saldo per l'anno precedente e di acconto per l'anno in corso.

E quindi i contributi a percentuale devono essere versati in due sole tranche:

- || 30 giugno anche a rate
- || 30 novembre



5.2

Gestione Separata INPS

Per i **Liberi Professionisti**, invece, è prevista l'iscrizione alla propria Cassa di appartenenza (INARCASSA, Cassa forense, etc.) ovvero, in assenza di una cassa specifica, alla **Gestione Separata Inps**.

Il contributo da versare alla Gestione Separata INPS per i liberi professionisti viene determinato in percentuale sul reddito imponibile.

Quindi, nel caso di un anno in cui il reddito conseguito sia pari a zero o il fatturato sia pari a zero, l'importo da versare alla Gestione Separata per l'anno in oggetto sarà pari a zero.

La legge di Stabilità 2017 ha ridotto il contributo dovuto per l'iscrizione alla gestione separata INPS, portandolo dal 27,72% al **25%** del reddito conseguito (ovvero Compensi/ricavi - Costi = Imponibile previdenziale).

Il versamento dei contributi alla gestione separata avviene con il **meccanismo del saldo e dell'acconto**.

Un professionista iscritto alla gestione separata INPS è tenuto al versamento del saldo per l'anno precedente e per l'acconto dell'anno in corso che è pari all'80% del totale dovuto e sarà pertanto tenuto a versare gli importi **rispettando queste scadenze**:

Il 16 giugno per il versamento del saldo relativo all'anno precedente e del primo acconto per l'anno in corso pari al 40% dell'importo dovuto sui redditi risultanti dal modello unico;

Il 30 novembre per il versamento del secondo acconto, di importo pari al primo.

Da segnalare che il professionista iscritto alla gestione separata ha la possibilità di inserire in fattura una **rivalsa facoltativa del 4%** del suo compenso lordo (ribaltando in questo modo una parte dei contributi previdenziali sul cliente).



5.3

Regime forfettario e contributi INPS

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per i contribuenti forfettari, una riduzione pari al 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti alla Gestione Commercianti ed Artigiani INPS. Per effetto di tale riduzione i contributi fissi sul minimale per effetto della riduzione risultano essere pari a circa € 2.700).

Attenzione però! Lo sconto contributivo INPS non avviene in modo automatico ma per opzione che può essere esercitata presentando la dichiarazione di adesione all'INPS in via telematica entro il 28 febbraio.

Non è invece previsto uno sconto contributivo per i Liberi Professionisti, iscritti alla propria Cassa di appartenenza (INARCASSA, Cassa forense, etc.) oppure, in assenza di una cassa specifica, alla gestione separata dell'INPS che adottano il regime fiscale agevolato per i contribuenti forfettari.

5.4

Iscrizione INAIL

In alcuni casi, **per le attività di particolare natura o rischio** potrebbe essere obbligatoria **l'iscrizione all'INAIL** (ad esempio per gli artigiani). In tal caso occorre fare una comunicazione telematica di inizio attività e versare annualmente un premio assicurativo che varia a seconda del rischio connesso all'attività svolta.



Partita IVA e lavoro dipendente

06





6.1

Lavoratore dipendente e partita IVA

Un dipendente privato può aprire la partita IVA, mantenendo in essere il proprio lavoro dipendente a patto che non vi sia concorrenza tra il lavoro svolto come dipendente e quello a partita IVA, sempre che il contratto di lavoro non lo vieti espressamente. Se non vi è esplicito divieto nel contratto di lavoro dipendente non vi è alcun problema di coesistenza tra le due attività.

In generale, **non vige alcun obbligo di comunicazione al datore di lavoro**, anche se è generalmente opportuno informare l'azienda per non incorrere in problematiche che potrebbero portare a un licenziamento per giusta causa.

6.2

Dipendente pubblico e partita IVA

Il dipendente pubblico deve svolgere il proprio **lavoro dipendente in maniera esclusiva** per la Amministrazione Pubblica da cui dipende. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questo principio (ad esempio, i docenti possono esercitare la libera professione previa autorizzazione da parte della pubblica amministrazione).

In alcuni casi un dipendente pubblico può aprire partita, se autorizzato dalla propria Amministrazione, a patto che:

- || trattasi di un **incarico temporaneo e occasionale** e non interferisca con l'impiego presso la pubblica amministrazione
- || **non vi sia un conflitto di interessi** con quelli della pubblica amministrazione
- || l'attività venga svolta **al di fuori dell'orario di servizio**



6.3

Partita IVA, lavoro dipendente pubblico e INPS

Per verificare se un **lavoratore dipendente** che avvia un'attività parallela di **lavoro autonomo** deve versare i **contributi INPS** per entrambe le attività occorre innanzitutto stabilire quale gestione previdenziale è prevista per il tipo di partita iva. Di conseguenza, si possono verificare le seguenti situazioni:

Il lavoratore dipendente a tempo indeterminato full time (ovvero a contratto part - time prevalente), che avvia una **ditta individuale**. Se il lavoro dipendente è prevalente sia in termini di tempo sia in termini reddituali (reddito annuo come lavoratore dipendente maggiore del reddito derivante dall'attività autonoma), si è esonerati dal versamento dei contributi alla **Gestione commercianti ed artigiani dell'INPS**;

Il lavoratore dipendente che avvia un'attività da **libero professionista**, è previsto l'obbligo di **isciversi alla Gestione separata Inps** versando il **contributo proporzionale** sul reddito pari al 24%.

6.4

Regime forfettario e lavoro dipendente

Fino al 2018 potevano al **regime forfettario** coloro che, nell'anno di imposta precedente a quello di apertura di partita IVA, avevano percepito un reddito di **lavoro dipendente** e/o assimilati **inferiore a € 30.000**.

La **legge di bilancio 2019** ha eliminato il limite di reddito di lavoro dipendente inferiore ad € 30.000 per poter accedere al regime forfettario. Tale limite era riferito al reddito conseguito con l'attività di lavoro dipendente nell'anno precedente. Sempre nel 2019 è stata introdotta una nuova barriera all'ingresso. Non possono adottare il regime forfettario coloro che nel biennio precedente **erano assunti come dipendenti o collaboratori** e che intendano svolgere l'attività d'impresa o professionale **in maniera prevalente** nei confronti del precedente datore di lavoro.

Infine, la **Legge di bilancio 2020** ha reintrodotta il limite di 30.000 euro di reddito per i lavoratori dipendenti che intendano adottare il regime forfettario.

Quando si adotta il regime forfettario non è possibile usufruire delle detrazioni e de-



duzioni previste per l'IRPEF. Unica eccezione è quella per i contribuenti che hanno, oltre il reddito di lavoro autonomo, anche altri redditi assoggettati a IRPEF, quali ad esempio redditi da lavoro dipendente.

Il lavoratore dipendente che apre la partita IVA in regime forfettario ha quindi un doppio beneficio:

- II usufruire delle deduzioni e detrazioni IRPEF con il reddito di lavoro dipendente
- II il reddito di lavoro dipendente non si cumula con il reddito di lavoro autonomo.

6.5

NASpl e partita IVA

La **NASpl** (o Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l'**indennità di disoccupazione** a cui possono accedere i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente e che per tutto il periodo di riferimento possiedono:

- II lo **stato di disoccupazione involontaria**: licenziamento, dimissioni per giusta causa o durante la maternità e in altri casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- II il **requisito contributivo**: ossia avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti;
- II il **requisito lavorativo**: ossia aver lavorato per almeno 30 giorni effettivi nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpl è corrisposta mensilmente per un numero massimo di settimane pari alla metà di quelle lavorate. L'importo è calcolato in percentuale sulla retribuzione media mensile.

Possono ottenere l'indennità di disoccupazione anche i soggetti che nel periodo di percezione svolgono o intendono avviare un'attività di lavoro autonomo. In questo caso rispettare un **vincolo di reddito**, ossia il reddito annuo che si percepisce dall'attività di lavoro autonomo non deve essere superiore a € 4.800.

Oltre al limite del reddito, il titolare di partita IVA che percepisce la NASpl è tenuto ad informare e comunicare all'INPS il reddito annuo che prevede di ottenere.

Il **titolare di partita IVA in disoccupazione decade dal beneficio della NASpl** quando:

- II il **reddito di lavoro autonomo** conseguito nell'anno sia **superiore** alla soglia di **€ 4.800**;
- II **omessa comunicazione all'INPS** del reddito presunto oppure presentazione oltre il termine previsto.



Esistono inoltre altre ipotesi di decadenza dal beneficio, ad esempio quando:

- || il soggetto perde lo stato di disoccupazione,
- || non viene presentata la comunicazione all'INPS entro il termine di inizio di un contratto subordinato
- || si raggiungono i requisiti per il pensionamento.

6.6

La NASPI Anticipata

La NASpl anticipata è l'incentivo che permette ai lavoratori in stato di disoccupazione di ottenere in un'unica soluzione l'intera indennità di disoccupazione spettante. È stata introdotta per incentivare l'avvio di un'attività di lavoro in forma autonoma come contributo alle spese. È bene precisare che se il lavoratore che ha richiesto la **NASpl anticipata** instaura un nuovo contratto di lavoro dipendente prima della scadenza del periodo per cui l'indennità è riconosciuta, è tenuto a restituire l'importo percepito per intero. Vediamo quali sono le caratteristiche e come richiedere tale beneficio, detto anche **incentivo all'autoimprenditorialità**, in quanto ha l'obiettivo di favorire la consentendo al beneficiario di sostenere le prime spese per avviare la propria attività, che non sono indifferenti.

»» 6.6.1

Quali soggetti possono richiedere L'anticipo NASPI

Possono richiedere l'anticipo in un'unica soluzione i lavoratori dipendenti aventi diritto alla NASpl o che già sono percettori dell'indennità quando intendono:

- || aprire partita IVA;
- || sottoscrivere una quota di partecipazione ad una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia per oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- || sviluppare o proseguire a tempo pieno un'attività autonoma già avviata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla NASpl;
- || costituire una società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.);
- || costituire una società di persone o di capitali;
- || partecipare ad società di persone o di capitali già esistente.

La liquidazione anticipata dell'incentivo invece non spetta quando si instaurano rapporti di collaborazione, anche a progetto.

»»6.6.2

Come si calcola l'importo della NASPI Anticipata

L'importo della NASpl è rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Se la retribuzione non supera i € 1.195 mensili (dato da rivalutare annualmente), l'indennità mensile sarà pari al 75% di tale retribuzione. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore ad € 1.195, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e la soglia di € 1.195. Tuttavia, l'indennità mensile non potrà superare € 1.300 mensili (dato da rivalutare annualmente). Infine, dal quarto mese di fruizione l'indennità è ridotta del 3% al mese (il cosiddetto decalage).

L'indennità di disoccupazione spetta per un numero di settimane pari **alla metà di quelle di contribuzione** accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni. E ha una durata massima di 2 anni.

Con la richiesta dell'anticipo NASpl al richiedente viene erogato l'importo complessivo del trattamento non ancora percepito a cui occorre detrarre la trattenuta IRPEF. Il beneficiario, con la liquidazione anticipata, perde il diritto a ricevere gli assegni familiari, la contribuzione figurativa oltre al bonus Renzi di € 80.





La fattura

07





7.1

Come si fa una fattura

L'emissione di una fattura non è un procedimento difficoltoso, ma chi non l'ha mai affrontato o ha poca dimestichezza con l'argomento si trova di fronte a diversi dubbi: l'aliquota IVA corretta, la **ritenuta d'acconto**, la numerazione, la marca da bollo e via discorrendo.

Indipendentemente dal soggetto che emette la fattura e dal tipo di regime fiscale adottato, la fattura presenta sempre gli elementi tipici indicati all'art. 21 del DPR. N.633/1972, ovvero:

- || i propri **dati fiscali**: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo completo, numero di partita IVA e codice fiscale;
- || l'**indicazione "Fattura"** e il **numero**: ciascuna fattura deve essere numerata in ordine progressivo dall'emittente;
- || la **data** di emissione;
- || i **dati identificativi del cliente**: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo completo, numero di partita IVA e codice fiscale;
- || caratteristiche del **prodotto/servizio ceduto**: descrizione dettagliata della natura, qualità e quantità dei beni ceduti o servizi prestati;
- || l'ammontare dell'**imponibile**;
- || l'aliquota **IVA applicata**, se prevista, oppure eventuale articolo per la non applicazione dell'IVA;
- || il **totale da pagare**.

Le modalità di emissione della fattura variano a seconda se viene emessa da una ditta individuale, da un professionista, da una società e anche in base al regime fiscale adottato dall'emittente, nonché dal regime previdenziale. Ad esempio nel regime forfettario non deve essere riportata la ritenuta d'acconto e l'IVA, mentre i professionisti emettono fattura indicando la ritenuta d'acconto, il contributo versato alla cassa di appartenenza ovvero la rivalsa all'INPS.



7.2

Fattura Proforma

La **fattura proforma** è un documento identico visivamente alla fattura, cambia solo il nome e il numero ed è sprovvisto di qualsiasi valore fiscale. Viene utilizzata principalmente **per anticipare l'invio della fattura** vera e propria e **richiedere il pagamento** senza anticipare l'IVA. L'utilizzo della proforma non è alternativo alla fattura, in quanto si tratta di **un documento senza alcuna validità ai fini IVA** e ai fini delle imposte dirette, ma precede la fattura per permettere da un lato al cliente di verificare il servizio acquistato con il riepilogo dei costi applicati e dall'altro all'emittente di richiedere il pagamento del servizio svolto. Oltre tutti i dati fiscali riportati al paragrafo precedente, la fattura proforma deve contenere

- || una numerazione fatture proforma diversa ed indipendente da quella utilizzata per le fatture;
- || l'indicazione della natura del documento "Fattura PROFORMA";
- || la seguente dicitura:
"Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR 633/72)".

I principali vantaggi derivanti dall'emissione della fattura proforma sono:

- || la possibilità per il cliente di controllare la correttezza dei dati riportati nel documento, sia nella parte descrittiva sia nella parte relativa al prezzo applicato e agli articoli, e comunicare eventuali errori o incongruenze;
- || in caso di errori, omissioni o variazioni sugli importi, è possibile modificare il documento senza incidere su documenti fiscali già emessi;
- || evitare pagamenti di tasse prima di aver ricevuto il pagamento dal cliente;
- || emettere la fattura definitiva solo quando il cliente procede al pagamento.

È bene precisare che la fattura proforma non deve essere utilizzata come mezzo per evadere il fisco, ma soltanto come strumento per agevolare il contribuente, in quanto è suo obbligo emettere la fattura e consegnarla al cliente immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento. In questo modo la prestazione assume rilevanza ai fini fiscali, mentre la mancata emissione della fattura a fronte dell'incasso ricevuto potrebbe comportare sanzioni in seguito ad un controllo fiscale.



7.3

Fattura nel regime forfettario

La fattura nel regime forfettario viene emessa senza addebito dell'IVA. E quindi, per giustificare il mancato addebito dell'IVA, occorre riportare la seguente dicitura:

“Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfettario”.

Nella fattura emessa da un contribuente forfettario non deve essere applicata la ritenuta d'acconto in quanto, per i contribuenti forfettari, come per gli ex minimi dal 2012, a seguito dell'abbassamento dell'imposta sostitutiva al 5%, è stato abrogato l'assoggettamento dei compensi a ritenuta d'acconto.

Quindi, se trattasi di una fattura regime forfettario emessa da un libero professionista occorre giustificare la mancata indicazione della ritenuta d'acconto. La dicitura corretta in questo caso è la seguente:

“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.”

Quando la fattura emessa da un contribuente forfettario è superiore a euro 77,47 occorre applicare l'imposta di bollo da 2 euro.

Se la fattura viene inviata telematicamente (per posta elettronica in pdf, occorre riportare sul documento la seguente dicitura per l'imposta di bollo:

“Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro”.

Nella fattura emessa da un libero professionista iscritto alla gestione separata INPS, che adotta il regime forfettario, è possibile inserire la rivalsa facoltativa del 4%. In questo modo una parte del proprio onere contributivo viene ribaltato sul cliente. Invece, i liberi professionisti iscritti a una propria cassa previdenziale devono addebitare in fattura la rivalsa che in questo caso è obbligatoria.

Considerando che la rivalsa INPS è facoltativa e non obbligatoria è il professionista a scegliere se addebitare il contributo del 4% in fattura o meno. È pertanto possibile inserire la rivalsa INPS del 4% soltanto su alcune fatture di vendita.



7.4

La ritenuta d'acconto

La ritenuta d'acconto è una quota percentuale dell'imponibile che viene trattenuta dal compenso per prestazione professionale (ad esempio di un commercialista, avvocato o notaio) e che viene versata come acconto sull'IRPEF dovuta nell'anno.

La ritenuta d'acconto generalmente applicata dal professionista in fattura è nella misura del 20% del compenso spettante ad eccezione dei casi in cui la prestazione è svolta da soggetti non residenti in cui l'aliquota applicata è pari al 30%.

Il calcolo della ritenuta d'acconto spetta al professionista e deve essere indicata in fattura o nella ricevuta. Ai fini della corretta determinazione dell'importo da trattenere, ricordiamo che concorrono a formare la base imponibile per il calcolo della ritenuta del 20 o del 30%:

- || il compenso, ossia l'onorario, del professionista per la prestazione svolta;
- || la rivalsa applicata in fattura dai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, ossia i professionisti senza cassa;
- || le eventuali spese sostenute dal professionista per viaggi, vitto e alloggio e le spese anticipate, ad esclusione di quelle sostenute in nome e per conto del cliente e che non concorrono alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

NB. non rientra nel calcolo della base imponibile il contributo previdenziale integrativo dovuto dal professionista alla cassa professionale di appartenenza.

7.5

La marca da bollo

La marca da bollo va applicata sulle fatture o ricevute fiscali emesse senza l'addebito dell'IVA. In particolare, occorre applicare la marca da bollo sulle fatture:

- || emesse per un importo superiore a € 77.47 senza addebito dell'IVA;
- || emesse con importi soggetti a IVA ed importi non soggetti: in questo caso la marca da bollo va applicata solo quando gli importi non soggetti ad IVA superano i 77.47 euro.

La marca da bollo da applicare è di € 2.00 e deve essere applicata sull'originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura "imposta di bollo assolta sull'originale".



L'imposta di bollo deve essere applicata sulle fatture e ricevute fiscali emesse per importi superiori ai 77,47 € relativamente alle seguenti operazioni:

- || **Fuori campo IVA:** ossia quelle effettuate da soggetti che rientrano nel regime forfettario (art.1 commi 54-89 L.190/2014) e nel Regime dei minimi (art. 27 commi 1-2 DL.98/2011) e quelle a cui manca il requisito oggettivo, soggettivo o territoriale (artt.2,3,4,5,7 del DPR 633/1972);
- || **Esenti da IVA:** ossia quelle disciplinate all'art. 10 del DPR 633/1972 (come le prestazioni sanitarie, le operazioni immobiliari e finanziarie, l'esercizio di giochi e scommesse, la riscossione dei tributi etc.);
- || **Escluse da IVA:** definite all'art.15 del DPR 633/1972 (ossia le spese in nome e per conto di...);
- || **Non imponibili:** ossia le esportazioni abituali (art. 8 lett.c del DPR 633/1972) e le operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis).

L'imposta di bollo può essere versata in due differenti modalità:

- || **tradizionale**, ovvero apponendo la marca da bollo cartacea (per intenderci quella che si acquista dal tabaccaio) direttamente sul documento originale. In tal caso occorre verificare che la data di emissione della marca da bollo sia precedente o al massimo uguale a quella del documento dove deve essere apposta.
- || **virtuale**, in base alla quale occorre inviare una richiesta preventiva di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate indicando il numero approssimativo delle ricevute fiscali e delle fatture che si ritiene di emettere nel corso dell'esercizio e per le quali è necessario il contrassegno telematico. Se l'autorizzazione viene concessa, l'Agenzia delle Entrate effettua una liquidazione provvisoria dell'imposta da versare bimestralmente con il modello F24, utilizzando il codice 2505 "Bollo virtuale-rata". Inoltre occorre riportare sulla fattura/ricevuta fiscale la dicitura: "imposta di bollo assolta virtualmente ex art.15 del DPR 642/1972". Inoltre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione in cui indicare il numero effettivo delle fatture e ricevute fiscali emesse con l'imposta di bollo assolta in modo virtuale per permettere all'Agenzia di determinare la liquidazione effettiva dell'imposta da versare, nonché l'acconto per l'esercizio successivo, entrambi da versare con il modello F24.

7.6

La fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture potranno essere solo elettroniche, ovvero generate secondo un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione che sostituisce il sup-



porto cartaceo.

L'obbligo di emissione della fattura elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, e vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Fino ad oggi la fattura veniva compilata manualmente, con Excel o con software di fatturazione. Una volta compilata dal fornitore, la fattura veniva spedita al cliente via posta, e-mail, plicione viaggiatore, etc. Il destinatario (il cliente) aveva l'obbligo di conservare in formato cartaceo il documento ricevuto per almeno 10 anni (pertanto le fatture scaricate tramite e-mail andavano stampate).

Di seguito il nuovo percorso da seguire con la fatturazione elettronica:

II COMPILAZIONE FATTURA ELETTRONICA - Compilazione fattura tramite pc, un tablet o uno smartphone utilizzando un programma appropriato e creazione file Xml;

II INVIO al Sistema di Interscambio, il "postino" telematico, che prevede a:

II verificare la correttezza formale del file nonché la validità dei dati obbligatori ai fini fiscali e l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;

II controllare che la partita IVA del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita IVA ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

II INVIO AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

II CONSEGNA AL DESTINATARIO - Il Sistema di Interscambio provvede a consegnare la fattura al destinatario quando i controlli terminano con esito positivo, comunicandolo, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.



Indirizzo Telematico e codice destinatario

Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile comunicare all'Agenzia delle Entrate l'**indirizzo telematico** (**PEC** ovvero **Codice Destinatario** di 7 cifre) dove ricevere le fatture elettroniche.



Quando **non si provvede a comunicare alcun indirizzo telematico all'agenzia delle entrate**, il **recapito** delle fatture elettroniche avverrà nell'apposita sezione del **portale Fatture e Corrispettivi**, anche se il fornitore valorizza il campo codice destinatario della fattura elettronica.

Il **codice destinatario Sdl** è un campo alfanumerico di 7 cifre e rappresenta l'indirizzo telematico al quale verranno recapitate le fatture elettroniche dal sistema d'interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Attraverso il codice destinatario quindi il sistema d'interscambio sarà in grado di recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo comunicato.

Non è un codice univoco che identifica ogni partita IVA ma rappresenta l'indirizzo di un canale accreditato presso lo Sdl. Ad esempio, nel caso si utilizzi un software per ricevere le fatture di acquisto, occorrerà comunicare il codice destinatario della softwarehouse all'agenzia delle entrate.

7.8

Fattura elettronica e regime forfettario

Sono **esonerati** dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto "**regime forfettario**" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Quando viene emessa una fattura elettronica verso un titolare di partita IVA in regime di vantaggio o che ha adottato il regime forfettario, ossia un piccolo agricoltore, nel campo "Codice Destinatario" occorre riportare il valore "0000000", oltre a rilasciare una copia cartacea del documento (o inviarla per email).



7.9


Imposta di bollo e fattura elettronica

La disciplina in materia di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è diversa rispetto alle fatture ordinarie.

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta in modo virtuale (art. 6 del DM 17 giugno 2014), senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, riportando sul documento la dicitura "imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014".

In particolare il pagamento dell'imposta relativa alle fatture (ma anche agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno) deve avvenire:

- II in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- II utilizzando esclusivamente un modello F24 telematico.





Fac-simile fattura regime forfettario professionista

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 12345678901

Spettabile Caio
Via Garibaldi 3
Napoli
P.IVA 12345678901

Fattura n° 1 del 15/07/2018

Consulenza software prestata per vostro conto nel periodo di giugno 2018

Imponibile	Euro 200,00
Rivalsa INPS 4%	Euro 8,00
Netto a pagare	Euro 208,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro.



Fac-simile fattura avvocato

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 12345678901

Spettabile Caio
Via Garibaldi 3
Napoli
P.IVA 12345678901

Fattura n° 1 del 15/07/2018

Consulenza software prestata per vostro conto nel periodo di giugno 2018

Imponibile	Euro	200,00
Cassa Forense 4%	Euro	8,00
IVA 22%	Euro	45,76
Totale Fattura	Euro	253,76
- Ritenuta d'acconto	Euro	40,00
Netto a pagare	Euro	213,76



Modello fattura regime forfettario eCommerce

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 98765432101

Egr. **Caio**
Via Garibaldi 3 - Roma
P.IVA 12345678901

Fattura n° **1** del 15/07/2016

Descrizione bene ceduto

Imponibile	Euro 60,00
Totale Fattura	Euro 60,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, regime forfettario.



Modello fattura eCommerce

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 98765432101

Egr. **Caio**
Via Garibaldi 3 - Roma
P.IVA 12345678901

Fattura n° 1 del 15/07/2016

Descrizione bene ceduto

Imponibile	Euro 60,00
IVA 22%	Euro 13,20
Totale Fattura	Euro 73,20



Fac simile fattura nel regime forfettario procacciatore di affari ENASARCO

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 98765432101

Egr. Caio
Via Garibaldi 3
Napoli
P.IVA 12345678901

Fattura n° 1 del 15/07/2016

Descrizione prestazione

Imponibile	€ 200,00
- quota previdenziale ENASARCO (- 8%)	€ 16,00
+ bollo	€ 2,00
Netto a pagare	€ 186,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, regime forfettario.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro.

Conclusioni

In conclusione ... Ora che anche tu conosci i principali aspetti delle diverse tipologie di attività indipendente, **puoi finalmente valutare** in modo obiettivo a quale forma appartieni risolvendo l'arcano:

“ditta individuale o libera professione?”

Se vuoi comprendere meglio alcuni aspetti della tua attività o capire quale sia l'inquadramento più appropriato **per il tuo nuovo business**, sarò lieta di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

La consulenza skype ti permette di conoscerci, di vedere le nostre facce e di appurare la nostra professionalità. Se hai dubbi, vuoi ricevere chiarimenti, richiedere informazioni, avere un preventivo e rispondere a quesiti su determinate situazioni non esitare a richiedere la nostra

CONSULENZA SKYPE!

www.ilcommercialistaonline.it/consulenza-skype

Ti aspetto. Buon business!

Dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno

www.ilcommercialistaonline.it

NOTE DEGLI AUTORI

Per noi de "Il Commercialista Online" il tuo feedback è importante.
Se questo eBook ti è stato utile potresti lasciare un feedback su facebook
www.facebook.com/pg/ilcommercialistaonline.it/reviews/
Grazie di cuore.

Se vuoi provare gratuitamente la nostra APP la trovi



Oppure direttamente da pc al seguente indirizzo
<https://app.ilcommercialistaonline.it/>

Copyright © 2019 Dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno - Tutti i diritti riservati

L'elaborazione di questo eBook, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né può sostituire una prestazione professionale; inoltre, gli autori declinano ogni responsabilità per errori, omissioni o imprecisioni, nonché per un utilizzo improprio delle informazioni fornite.



Il Commercialista Online.it

Viale Vittorio Emanuele III, 66 - 86079 Venafro (IS)

Tel. 0865.901605 | Fax 0865.904377

www.ilcommercialistaonline.it | info@ilcommercialistaonline.it

